



F.I.G.C. - LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 484 DELL'8 giugno 2001

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

La **Commissione Disciplinare** costituita dall'avv. Sergio Artico, Presidente, dal dott. Gian Luigi Bracciale e dal dott. Franco Corbo, Componenti, con la partecipazione, per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Moreno Frigerio, e l'assistenza della Segretaria Stefania Ginesio, nel corso della riunione dell'8 giugno 2001, ha assunto le seguenti decisioni:

“ “ “ N. 55

A) RECLAMI

Reclamo, con procedura d'urgenza, della Soc. Lecce avverso la squalifica per **due** giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Cristiano **Lucarelli** (gara Lecce-Parma del 27/5/01 – C.U. n. 475 del 5/6/01).

Avverso il provvedimento in data 5/6/2001 con il quale il Giudice Sportivo ha irrogato al calciatore Lucarelli Cristiano, tesserato per la Soc. Lecce, la squalifica per due giornate effettive di gara - per avere durante la gara Lecce-Parma del 27/5/01, protestato in modo scomposto nei confronti dell'Arbitro, spingendolo più volte con il petto e con le mani e rivolgendogli parole irrispettose – ha proposto tempestivo reclamo con procedura d'urgenza la Soc. Lecce chiedendo la riduzione della sanzione.

La Commissione, esaminati gli atti, ritiene di dover respingere il gravame. Premesso che la reclamante non contesta l'esattezza della refertazione, si osserva che l'espressione “ma cosa fischi, quello era fallo, dovevi intervenire” è stata giustamente qualificata come irrispettosa dal primo Giudice, trattandosi di una forma scomposta di protesta, implicante altresì un atteggiamento di disistima nei riguardi del direttore di gara. Poiché è indubitabile la censurabilità dell'ulteriore e contestuale comportamento antiregolamentare consistito nello spintonare più volte l'arbitro con il petto, deve concludersi che la condotta complessivamente tenuta dal calciatore Lucarelli – connotata da profili di significativa aggressività fisica e verbale nei confronti del direttore di gara – risulta sicuramente meritevole della sanzione irrogata dal primo Giudice.

Per tali motivi la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento della tassa.

Reclamo, con procedura d'urgenza, della Soc. **Milan** avverso la squalifica per **due** giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Serginho Sergio **Dos Santos** (gara Roma-Milan del 27/5/01 – C.U. n. 475 del 5/6/01).

Avverso il provvedimento in data 5 giugno 2001 con il quale il Giudice Sportivo ha irrogato al calciatore Serginho Sergio Dos Santos, tesserato per la Soc. Milan, la squalifica per due giornate effettive di gara – per avere (durante la gara Roma-Milan del 27.5.2001) rivolto all'arbitro espressioni volgarmente irriguardose e, subito dopo, al momento di lasciare il terreno di giuoco per espulsione, urlato al medesimo una frase ingiuriosa, ha proposto tempestivo reclamo con procedura d'urgenza la Soc. Milan chiedendo la riduzione della sanzione.

Osserva la reclamante che le espressioni addebitate a Serginho “devono essere lette più come un'imprecazione e uno sfogo sfuggito in un momento in cui la capacità di autocontrollo del calciatore era naturalmente ridotta ai minimi termini dallo sforzo atletico, che come un insulto rivolto all'arbitro”. Aggiunge che l'episodio “non ha riscontro né con l'uomo né con la sua carriera” (Serginho ha riportato una sola ammonizione in 45 gare di campionato) ed invoca l'applicazione del beneficio della continuazione trattandosi di condotta esauritasi in unico contesto.

Alla riunione odierna è comparso il difensore della Società reclamante che ha illustrato i motivi di gravame e ribadito le conclusioni ivi riportate.

Letti gli atti, la Commissione ritiene di non poter accogliere il reclamo.

Premesso che la reclamante non contesta l'esattezza della refertazione arbitrale, si osserva che le espressioni profferite dal calciatore – sia quelle che ne hanno determinato l'espulsione, sia quelle urlate all'atto di abbandonare il terreno di giuoco – presentano connotati di disvalore disciplinare (volgarità, critica scomposta all'operato dell'arbitro, lesione dell'onore del medesimo) particolarmente gravi, tali da giustificare la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo.

Non sussistono nella specie i presupposti per l'applicabilità dell'istituto della continuazione (trattandosi di una condotta antiregolamentare sostanzialmente unitaria e meritevole come tale di una sanzione complessivamente determinata nella misura di due giornate di squalifica), né costituisce motivo di attenuazione della responsabilità la apprezzabile personalità morale e professionale del calciatore.

Per tali motivi la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento della tassa.

Reclamo, con procedura d'urgenza, della Soc. **Roma** avverso la squalifica per **due** giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Vincent **Candela** (gara Roma-Milan del 27/5/01 – C.U. n. 475 del 5/6/01).

Avverso il provvedimento del Giudice Sportivo che infliggeva al calciatore Vincent Candela, tesserato per la Soc. Roma, la squalifica per due giornate effettive di gara “perchè, al 14° del secondo tempo, a giuoco fermo, colpiva un avversario con un pugno al torace” (gara Roma-Milan del 27/5/01 – C.U. n. 475 del 5/6/01) ha proposto reclamo con procedura d'urgenza la Società interessata sostenendo che il Candela sarebbe intervenuto all'unico scopo di dividere l'avversario ed un proprio compagno di squadra, onde evitare che tra i due si verificassero “reazioni più pericolose”, dopo che il direttore di gara aveva sanzionato un intervento falloso del calciatore del Milan nei confronti di quello della Roma.

La reclamante nega in sostanza che il proprio calciatore abbia colpito l'avversario con un pugno al torace ed ipotizza che l'arbitro possa essere incorso in una svista, mal interpretando il gesto compiuto da Candela. Conclude chiedendo, in via istruttoria,

l'ammissione della prova televisiva ai sensi dell'art. 9 comma 3 bis del C.G.S. e, nel merito, la revoca del provvedimento del Giudice Sportivo o – in subordine – la riduzione della sanzione di squalifica.

La Commissione, esaminati gli atti ufficiali ed il reclamo, rileva innanzi tutto che non può trovare ingresso nel presente procedimento la “prova televisiva” di cui all'art. 9 n. 3 bis del C.G.S., la cui funzione è quella di accertare fatti di condotta violenta che siano sfuggiti al controllo della terna arbitrale ma siano stati rilevati dal quarto ufficiale di gara. Nel nostro caso, invece, tale mezzo di prova è finalizzato a far emergere una circostanza idonea ad attenuare la rilevanza disciplinare di una condotta (quella del Candela) che il direttore di gara ha direttamente rilevato e formalizzato nel suo referto. Il mezzo istruttorio richiesto è pertanto inammissibile.

Nel merito, la versione dell'episodio fornita dalla reclamante è in contrasto evidente ed insanabile con le risultanze degli atti ufficiali (rapporto arbitrale e supplemento reso dal direttore di gara su richiesta del primo Giudice) i quali, come costantemente affermato dagli organi di disciplina sportiva (vedi ad esempio CAF C.U. n. 18/c del 31/1/2000, appello A.S. Venanzio), costituiscono fonte privilegiata di prova, non contestabile da mere affermazioni di parte.

Per tali motivi la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento della tassa.

Reclamo, con procedura d'urgenza, della Soc. **Vicenza** avverso la squalifica per **due** giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Lamberto **Zauli** (gara Brescia-Vicenza del 27/5/01 – C.U. n. 475 del 5/6/01).

Avverso la decisione del Giudice Sportivo – che ha sanzionato con la squalifica per due giornate effettive di gara il calciatore Lamberto Zauli, espulso nel corso della gara Brescia-Vicenza del 27.5.2001 perché “a giuoco fermo, tentava di colpire con una testata un avversario, al quale sferrava comunque una spinta con entrambe le braccia, sì da farlo cadere a terra” – ha proposto rituale reclamo con procedura d'urgenza la Soc. Vicenza Calcio.

Nella memoria difensiva la sanzione inflitta viene considerata eccessiva in quanto il calciatore Zauli, anche nella sua qualifica di capitano, sarebbe intervenuto nel “parapiglia” per sedare gli animi ed avrebbe avvicinato la propria testa a quella del calciatore avversario “...solo per cercare di indurlo più efficacemente ad abbandonare la discussione e per evitare che degenerasse.....”.

Il tentativo di colpire – secondo la tesi della Soc. Vicenza – sarebbe frutto di una valutazione dell'arbitro “...in realtà non concretizzatasi e pertanto irrilevante ai fini della sanzione”.

Per quanto attiene la spinta, la Soc. ricorrente afferma che lo scopo sarebbe stato quello di allontanare il calciatore avversario e che il gesto, privo di connotati violenti, non avrebbe avuto alcuna conseguenza dannosa, tanto da consentire al calciatore avversario di riprendere immediatamente il giuoco senza ricorrere alle cure dei sanitari.

La Società conclude chiedendo, in via istruttoria, l'accertamento, attraverso supplemento di referto arbitrale, della assenza dei connotati di forza, violenza o lesività nei comportamenti posti in essere dallo Zauli, e nel merito, in via principale, l'annullamento della sanzione ed in subordine la sua riduzione.

Alla odierna riunione sono comparsi il calciatore Zauli ed il legale incaricato dalla Società che hanno ribadito le tesi difensive già svolte e reiterato la richiesta di supplemento di referto.

La Commissione, acquisito agli atti il richiesto supplemento istruttorio, portato a conoscenza della reclamante, ritiene il reclamo non fondato e quindi non meritevole di accoglimento.

Riguardo “il tentativo di colpire con una testata il calciatore avversario senza riuscirvi” giova ricordare come il tentativo sia equiparato al realizzarsi dell’evento dalla Regola n. 12 del Regolamento del Giuoco del Calcio, e che, per costante orientamento degli Organi della Disciplina Sportiva, il tentativo sia ritenuto un comportamento meritevole di sanzione.

Nella fattispecie l’arbitro, nel proprio supplemento di referto, ribadisce che il calciatore Zauli “inserendosi nella mischia tra vari calciatori, ha compiuto il gesto tipico della testata non riuscendo a colpire l’avversario”; deve quindi ritenersi accertata l’idoneità dell’atto posto in essere a realizzare l’evento.

Riguardo la spinta sul petto, si rileva come non rientri nell’addebito lo specifico connotato di violenza; né il referto di gara né la decisione del Giudice Sportivo né il supplemento di referto imputano al tesserato la circostanza della violenza che, ove accertata e contestata, avrebbe comportato un aggravamento della sanzione inflitta.

In definitiva il duplice atto posto in essere dallo Zauli, ancorché privo di conseguenze lesive per il calciatore avversario, contiene una indubbia connotazione antiregolamentare meritevole di sanzione; equa e proporzionata appare quella applicata dal Giudice Sportivo.

La Commissione delibera pertanto di respingere il reclamo e dispone l’incameramento della relativa tassa.

Reclamo, con procedura d’urgenza, della Soc. **Piacenza** avverso la squalifica del campo di giuoco per **una** giornata effettiva di gara ed ammenda di L. 45.000.000 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Pistoiese-Piacenza del 3/6/01 – C.U. n. 476 del 5/6/01).

Avverso il provvedimento del Giudice Sportivo che infliggeva alla Soc. Piacenza la squalifica del campo di giuoco per una giornata effettiva di gara e l’ammenda di lire 45.000.000 per la condotta tenuta dai suoi sostenitori in violazione del 2° comma dell’art. 6 bis del C.G.S., (gara Pistoiese-Piacenza del 3/6/01, C.U. n. 476 del 5/6/01) ha proposto reclamo con procedura d’urgenza la Società interessata chiedendo in via principale, l’annullamento delle sanzioni e, in via subordinata, la riduzione delle stesse.

La reclamante, pur ammettendo i fatti refertati, sostiene di aver fatto tutto quanto era nelle sue possibilità per impedire che un gruppuscolo, ben noto ed individuato, di sostenitori facinorosi, ponesse in essere manifestazioni improntate alla discriminazione razziale. Trattandosi di una gara disputata in trasferta dopo il conseguimento della promozione in serie A, la reclamante tuttavia adduce a propria scriminante l’imprevedibilità della condotta di un gruppo di scalmanati recatisi a Pistoia proprio per attuare provocazioni “insensate” volte consapevolmente a danneggiare la Soc. Piacenza. Infine, la reclamante invoca l’applicazione della circostanza attenuante di cui all’art. 6 bis, 2° comma, C.G.S. poiché l’apprezzabile intervento di alcuni veri sostenitori del Piacenza avrebbe fatto immediatamente cessare i cori provocatori.

La Commissione, esaminati gli atti ufficiali ed il reclamo, osserva che la delibera impugnata ha fatto corretta applicazione dell’art. 6 bis C.G.S. apparendo incontestabile che la condotta posta in essere dai sostenitori del Piacenza integra la fattispecie di “atti caratterizzati da significato di discriminazione razziale” Quanto alla recidiva specifica, risulta dal C.U. n. 461 del 22 maggio 2001 che la Società incolpata era già stata sanzionata, dopo l’entrata in vigore della normativa ex art. 6 bis C.G.S., per cori di discriminazione razziale nei confronti di un calciatore avversario. Non pare invece applicabile l’attenuante prevista dal comma 2 del citato art. 6 bis poiché dagli atti ufficiali, ed in particolare dal supplemento di rapporto dell’assistente dell’arbitro, non risulta che siano state esperite da parte della reclamante misure idonee – pur con le limitazioni dovute al fatto di trovarsi in campo avverso – a far cessare le manifestazioni di discriminazione razziale.

Ritiene la Commissione che possa essere accolta la domanda subordinata di riduzione dell’ammenda (ferma restando la sanzione di squalifica del campo di giuoco) in considerazione dell’esiguo numero delle persone responsabili, indicato in circa una trentina

nel supplemento di rapporto reso dall'assistente dell'arbitro, e delle già richiamate difficoltà di intervento della Società ai fini preventivi, ma anche repressivi, in campo avverso.
Per tali motivi la Commissione delibera di ridurre a lire 25.000.000 l'ammenda irrogata dal Giudice Sportivo alla Soc. Piacenza, confermando nel resto la decisione impugnata.
Dispone la restituzione della tassa di reclamo.

B) DEFERIMENTI

DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE

a carico:

sig. Mauro VARGIU: violazione art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione all'art. 92 comma 2, e artt. 43 e 33 delle N.O.I.F.

Con istanza in data 6 giugno 2001, il difensore del Vargiu ha chiesto un rinvio della discussione, a causa di un impegno non procrastinabile.

Per tali motivi, la Commissione delibera di rinviare la discussione alla riunione del 29 giugno 2001 alle ore 9.30.

Il Presidente: f.to Sergio Artico

“ “ “

PUBBLICATO IN MILANO L'8 GIUGNO 2001

IL SEGRETARIO
dott. Giorgio Marchetti

IL PRESIDENTE
dott. Franco Carraro